

Responsabilit  patrimoniale – conservazione della garanzia patrimoniale – revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") – Scissione societaria – Azione revocatoria ordinaria – Ammissibilit  – Fondamento – Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. – Distinzione. Societ  – trasformazione.

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria   ammissibile, poich  mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, cos  da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ci  che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che   finalizzata a farne valere l'invalidit ), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta.

Corte di Cassazione, Sez. 3 – , Sentenza n. 12047 del 06/05/2021 (Rv. 661548 – 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2503](#), [Cod Civ art 2901](#)